

SALDO E STRALCIO 2019

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

La Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) ha introdotto, per le persone fisiche, il cosiddetto "Saldo e stralcio", ossia una riduzione delle somme dovute, per alcune tipologie di debiti riferiti a carichi affidati all'Agente della riscossione dal **1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017**. Si tratta, in particolare, dei carichi derivanti dagli omessi versamenti dovuti in autoliquidazione in base alle dichiarazioni annuali, e quelli derivanti dai contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps. La misura interessa esclusivamente i contribuenti persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica.

Chi intende aderire al "Saldo e stralcio" può farlo entro il 30 aprile 2019 scegliendo se effettuare il pagamento in un'unica soluzione, entro il 30 novembre 2019, oppure in 5 rate con ultima scadenza il 31 luglio 2021.

REQUISITI PER BENEFICIARE DEL "SALDO E STRALCIO"

Le persone fisiche che hanno l'Indicatore della situazione economica (ISEE) del nucleo familiare non superiore ad euro 20 mila possono estinguere i propri debiti in forma agevolata pagando una percentuale ridotta a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo, senza corrispondere sanzioni e interessi di mora.

In particolare, la quota agevolata per il pagamento è così differenziata:

- **16% delle somme dovute** a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con **ISEE fino a 8.500 euro**;
- **20% delle somme dovute** a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con **ISEE da 8.500,01 a 12.500 euro**;
- **35% delle somme dovute** a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con **ISEE da 12.500,01 a 20.000 euro**.

A tali importi sono da aggiungere, inoltre, le somme maturate a favore dell'Agente della riscossione a titolo di **aggio e spese per procedure esecutive e diritti di notifica**.

Possono aderire al "Saldo e stralcio", sempre per i debiti rientranti nell'ambito applicativo della norma, anche i **contribuenti (solo persone fisiche)** per i quali, indipendentemente dal valore ISEE del proprio nucleo familiare, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla Definizione, sia stata aperta la **procedura di liquidazione di cui all'articolo 14-ter della Legge, n. 3/2012**. In questo caso, per i soggetti rientranti in tale fattispecie, l'importo da pagare a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione è pari al 10% di quello dovuto.

DEBITI DEFINIBILI

Il provvedimento riguarda i debiti intestati a persone fisiche, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 derivanti dall'omesso versamento:

- di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività previste dall'articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973 e dall'articolo 54-bis del D.P.R. 633/1972, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni;
- dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

CASI PARTICOLARI

Se i debiti NON rientrano nelle due casistiche elencate è possibile aderire alla Definizione agevolata 2018 prevista dal D.L. 119/2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 136/2018, per i carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (cosiddetta "rottamazione-ter")

Può accadere che in diverse cartelle o anche nella stessa cartella di pagamento (ovvero in avvisi ricevuti dall'Agente della riscossione) siano presenti debiti riferiti a carichi che rientrano nel "Saldo e stralcio" e altri esclusi dal provvedimento. In questo caso è possibile presentare due dichiarazioni di adesione separate, una per il "Saldo e stralcio" e l'altra per la Definizione agevolata 2018 (cosiddetta "rottamazione-ter").

Possono aderire al "**Saldo e stralcio**", qualora sussistano i predetti requisiti volti ad attestare la situazione di **grave e comprovata difficoltà economica**, anche i contribuenti che hanno **già aderito** alla "**rottamazione-bis**" (Definizione agevolata prevista dal D.L. n. 148/2017) e sono decaduti per non aver versato, **entro il 7 dicembre 2018** tempestivamente ed integralmente le rate del piano di Definizione.

MODALITA' DI ADESIONE

Per aderire al "Saldo e stralcio" è necessario presentare, **entro il 30 aprile 2019**, l'apposita dichiarazione di adesione:

- **alla casella pec della Direzione Regionale** di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento, inviando il **Modello SA-ST**, debitamente compilato in ogni sua parte, **con particolare attenzione** alla sezione relativa all'**attestazione della situazione di grave e comprovata difficoltà economica**, unitamente alla copia del documento di identità. La domanda deve essere trasmessa tramite posta elettronica certificata (pec);
- **presso gli Sportelli** di Agenzia delle entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia) consegnando il **Modello SA-ST** debitamente compilato e firmato.

I dati attestati dal contribuente, in sede di presentazione della dichiarazione di adesione, saranno verificati dall'Agente della riscossione con l'INPS al fine di verificarne la congruenza e la sussistenza dei requisiti per accedere al "Saldo e stralcio".

ESITI DELLA DICHIARAZIONE DI ADESIONE

Alla dichiarazione di adesione possono manifestarsi, differenti tipologie di risposta da parte dell'Agenzia delle Entrate: l'accoglimento o il mancato accoglimento.

Accoglimento del "Saldo e stralcio"

La legge prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente **entro il 31 ottobre 2019** una "**Comunicazione**" contenente l'ammontare complessivo delle somme dovute per l'estinzione dei debiti, con l'indicazione del giorno e mese di scadenza delle rate e l'importo di ciascuna di esse, unitamente ai **bollettini per il pagamento**.

A seconda della scelta effettuata dal contribuente, il debito sarà estinto **in un'unica soluzione** entro il 30 novembre 2019, **oppure in 5 rate** così suddivise:

- 35% con scadenza il 30 novembre 2019;
- 20% con scadenza il 31 marzo 2020;
- 15% con scadenza il 31 luglio 2020;

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

- 15% con scadenza il 31 marzo 2021;
- il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021.

In caso di pagamento a rate si applica un **tasso d'interesse pari al 2% annuo** a decorrere dal 1° dicembre 2019.

La legge prevede inoltre un massimo di 5 giorni di ritardo per il pagamento rispetto alla scadenza delle rate (il comma 198 dell'art. 1 della Legge 145/2018 richiama il comma 14-bis dell'art. 3 della "rottamazione-ter").

Mancato accoglimento del "Saldo e stralcio"

La legge prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente entro il 31 ottobre 2019 una "Comunicazione" con la quale, motivando il mancato accoglimento del "Saldo e stralcio" e limitatamente ai debiti definibili ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 119/2018, avverte il contribuente dell'automatica inclusione nei benefici della Definizione agevolata 2018 (c.d. "rottamazione-ter") fornendo altresì l'importo da pagare e le relative scadenze di pagamento.

Bitonto, 24/01/2019

Dott. Vito SARACINO
Dottore Commercialista in Bitonto (BA)
info@studiosaracino.it
www.studiosaracino.it